

N. R.G. 1633/2025



TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
TERZA SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Italo Mirko De Pasquale	- Presidente estensore
dott.ssa Annafrancesca Capone	- Giudice
dott. Antonio Barbetta	- Giudice

visto il ricorso in opposizione allo stato passivo, ex art. 206 CCII, depositato in data 06.03.2025 da [REDACTED] già [REDACTED] con sede legale in Roma, Via Piemonte, 38, iscritta all'Albo delle Banche al n. 8006 e Capogruppo del Gruppo Bancario [REDACTED], elettivamente domiciliata in Roma, alla via di San Valentino 21, presso e nello studio degli avv.ti David Straulino e Lorenzo Marcoaldi, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso;

vista la memoria difensiva del 06.06.2025 depositata dall'avv. Antonio Tanza, procuratore costituito per la **Liquidazione Giudiziale** "[REDACTED]", dichiarata con sentenza n. 27/2023 del 19.05.2023;

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 17.09.2025 ha pronunciato il seguente

DECRETO

ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 06.03.2025 [REDACTED] ha proposto opposizione avverso lo stato passivo reso esecutivo in data 14.02.2025 e comunicato a mezzo pec il 20.02.2025.

Nel ricorso l'istituto di credito ha dedotto:

- di aver presentato, in data 27.07.2023, istanza di ammissione al passivo della Liquidazione Giudiziale n. 9/2023 della [REDACTED] per la complessiva somma di € 292.596,18, derivante dal contratto di finanziamento n. 4/33/78/0300617 del 06.07.2022, di originari € 300.000,00, assistito da garanzia diretta rilasciata dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese nella forma "a prima richiesta" ex L.662/96 per l'importo massimo garantito di € 240.000,00;
- di aver ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società, regolarmente notificato e non opposto, e di aver quindi depositato ricorso per ammissione al passivo una volta intervenuta la declaratoria di Liquidazione Giudiziale della [REDACTED];
- di aver ricevuto, in data 24.01.2024, un primo progetto di stato passivo, nel quale la Curatela proponeva l'ammissione del credito per € 292.596,18, richiedendo al contempo la produzione di documentazione integrativa, che la Banca provvedeva ad inviare in data 28.02.2024;
- di aver successivamente dato atto della liquidazione della garanzia pubblica che assisteva il Finanziamento, precisando conseguentemente il proprio credito in € 63.775,03 e richiedendo la liquidazione delle spese sostenute per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, pari ad € 2.232,96;
- che in data 17.06.2024 la Curatela condivideva un secondo progetto di stato passivo, nel quale proponeva il rigetto della domanda di ammissione delle somme di cui al finanziamento

garantito dallo Stato, essendo l'erogazione stata accordata senza la verifica dei presupposti previsti dalla normativa pandemica e in assenza di adeguata e diligente istruttoria;

- che con comunicazione a mezzo PEC del 20.02.2025 le era stato comunicato il Decreto con cui il Giudice Delegato aveva provveduto a rigettare la domanda di ammissione delle somme di cui al finanziamento garantito dallo Stato;

Così riassunti i fatti, l'odierna opponente, ritenuto illegittimo il rigetto della proposta domanda di ammissione, ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“ammettere al passivo della procedura epigrafata il credito in questione per importo complessivo di € 66.007,99, di cui € 63.775,03 in via chirografaria e di € 2.232,96 in privilegio, il tutto oltre interessi ed accessori. (...) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge”*.

██████████ in Liquidazione giudiziale, ritualmente costituitasi, ha rilevato:

- che dai bilanci relativi al periodo pandemico e dalla situazione aggiornata alla data del finanziamento erano emersi risultati molto positivi in termini di fatturato e liquidità per la società, realizzatisi proprio nel periodo COVID, non potendo dirsi che la stessa fosse stata danneggiata in conseguenza della pandemia, requisito richiesto ai fini della concessione del finanziamento;

- che l'istruttoria del merito creditizio condotta dall'istituto di credito era stata effettuata in maniera acritica sulla base dei soli dati numerici esposti in bilancio, i quali, peraltro, non trovavano corrispondenza alcuna nella realtà;

- che la reale situazione economico-patrimoniale della beneficiaria del finanziamento era ben diversa da quella rappresentata in bilancio: in particolare, ██████████ non aveva adempiuto all'obbligo di versamento di imposte e tasse, avendo interrotto ogni pagamento al fisco sin dal 2017, disponeva di una sola sede di appena 54 mq, di un unico amministratore e di nessun dipendente e si alimentava da tempo attraverso finanziamenti, perlopiù garantiti dallo Stato, o mediante un meccanismo di pagamento delle rate in scadenza dei precedenti finanziamenti con la liquidità derivante da quelli successivi;

- il mancato rispetto dei vincoli di scopo relativamente alle somme ricevute a titolo di finanziamento garantito dallo Stato;

- che le omissioni nei controlli da parte della banca avevano permesso a ██████████ di ottenere finanziamenti garantiti dallo Stato senza averne diritto, aggravando la situazione debitoria e danneggiando la collettività;

- come i contratti di finanziamento stipulati in violazione di norme imperative dovessero essere considerati radicalmente nulli, con la conseguenza dell'irripetibilità delle somme erogate;

- che la fragilità finanziaria della ██████████ era emersa in maniera lampante già in epoca antecedente alla crisi pandemica, circostanza, questa, agevolmente evincibile da qualsiasi istituto di credito e il cui mancato riscontro integrava un concorso nell'aggravamento del dissesto idoneo a fondare la responsabilità dell'ente creditore per violazione dei doveri di correttezza professionale e di sana e prudente gestione del credito.

Tanto premesso ha concluso affinché *“il Tribunale adito confermi in toto il provvedimento del G.D. e, per l'effetto:*

● *accerti e dichiari la nullità assoluta, ex art. 1418 c.c., dei contratti di finanziamento stipulati tra le parti e garantiti dallo Stato in quanto conclusi in violazione delle condizioni*

imperative previste dalla normativa esaminata e vigente e, per l'effetto, la non ammissione del credito;

- *accerti e dichiari che la banca ha posto in essere una concessione abusiva del credito in violazione dell'art. 5 TuB, delle norme di sana e prudente gestione e della disciplina emergenziale ex art. 13 D.L. 23/2022, violando gli obblighi informativi, istruttori e di controllo con la perdita della garanzia pubblica, stante l'irregolarità dell'intero iter.*
- *disponga, ove ne rilevi l'opportunità, la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, alla Procura Europea (EPPO) per le rispettive valutazioni di competenza.*

In via riconvenzionale, ha chiesto che il Tribunale:

“• *accerti la responsabilità della [REDACTED] (già [REDACTED] per concessione abusiva del credito nonché per l'aggravamento del dissesto di [REDACTED] e, per l'effetto*

- condanni la banca alla restituzione in favore della Curatela [REDACTED] delle rate scadute e pagate relativamente alla parte del finanziamento non garantito dallo Stato, comprensive di capitali, interessi, commissioni e spese.

- condanni la banca al pagamento del maggior credito della massa dei creditori per i danni patrimoniali derivanti da interessi, commissioni, costi di bonifici esteri ed aggravamento del dissesto.

- accertata, giusto provvedimento del Giudice Delegato del 15 aprile/6 giugno 2025 (Doc. 13), l'ammissione ex art. 144 d.P.R. 115/2002 della Curatela al patrocinio a spese dello Stato, voglia in via principale porre le spese e competenze di cause a carico dell'Erario ex art. 133 d.P.R. 115/2002, in ogni caso con vittoria delle spese del presente giudizio, da liquidarsi in favore dell'Erario.” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella memoria difensiva].

Valutati i documenti prodotti, il Tribunale ritiene che l'opposizione promossa da [REDACTED] debba essere rigettata.

Deve anzitutto evidenziarsi come [REDACTED] abbia ottenuto, in data 06.07.2022, un finanziamento di € 300.000,00, assistito da garanzia diretta rilasciata dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese nella forma “a prima richiesta” ex L.662/96, pur non potendo dirsi colpita dall'emergenza covid-19, requisito richiesto ai fini della concessione del finanziamento medesimo.

Le risultanze documentali versate in atti non lasciano spazio a dubbi circa l'insussistenza delle condizioni necessarie al fine di poter beneficiare delle misure temporanee in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia pensate per far fronte all'emergenza del covid-19.

In particolare, dai bilanci relativi al periodo pandemico e dalla situazione aggiornata alla data di concessione del finanziamento è dato evincere come la società abbia ottenuto risultati estremamente positivi in termini di fatturato e liquidità, i quali risultano essere del tutto incompatibili con una situazione di danno: più nel dettaglio, il bilancio relativo all'anno 2020, nel quale è riportato un totale di disponibilità liquide pari ad € 167.485,00, fa segnare un incremento della liquidità pari a 585 punti percentuali rispetto al bilancio del 2019, ove le stesse sono quantificate in € 28.616,00; analogamente, il valore totale della produzione di cui al bilancio 2020 risulta essere pari ad € 2.315.256, mentre nel periodo pre-pandemico era di € 584.781,00.

Risulta, allora, di chiara evidenza come, a fronte dei consistenti aumenti del fatturato e della liquidità, la [REDACTED] non possa dirsi assolutamente danneggiata dallo scoppio della pandemia.

A tale conclusione sarebbe dovuta pervenire anche [REDACTED] che si è invece limitata a condurre un'istruttoria acritica, passiva, inadeguata e contraria ai principi di diligenza imposti all'operatore bancario qualificato.

Già alla data di concessione del finanziamento, infatti, risultavano disponibili ed accessibili una pluralità di dati che rendevano palese l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla [REDACTED] [REDACTED] si pensi, nello specifico, all'andamento del conto corrente aziendale principale tenuto da Banca MPS, i cui estratti trimestrali restituiscono un saldo medio giornaliero costantemente negativo (– € 4.935,42 nel 2018; – € 2.211,95 nel 2019), al bilancio dell'esercizio 2020, alla situazione contabile provvisoria aggiornata al 30.09.2021, alla visura camerale storica, ai dati della Centrale Rischio aggiornati al dicembre 2021, ai report Cerved/CRIF, nonché ai dati desumibili dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e dal "cassetto fiscale".

Da tale documentazione era agevolmente evincibile un quadro macroscopicamente anomalo sotto il profilo patrimoniale, gestionale e fiscale, che avrebbe dovuto indurre la banca ad un giudizio negativo circa l'affidabilità e la meritevolezza creditizia dell'impresa richiedente.

Pertanto, la concessione del credito alla [REDACTED] costituisce una grave negligenza professionale, nonché un abuso del meccanismo emergenziale idoneo a determinare la nullità del contratto per difetto di causa concreta e contrarietà a norme imperative.

Il contratto di finanziamento, difatti, può essere considerato nullo per illiceità della causa.

I finanziamenti garantiti dallo Stato durante l'emergenza Covid-19 erano destinati a uno scopo specifico e ben definito dal legislatore: sostenere le imprese colpite dalla crisi pandemica.

Se il finanziamento è stato concesso a un'impresa che non aveva tale requisito, il contratto perde la sua "causa concreta" e viola una norma imperativa (la legge che ha istituito i fondi di garanzia).

La normativa sui finanziamenti COVID-19, difatti, introdotta per fronteggiare la crisi pandemica, ha natura eccezionale e derogatoria, diretta a convogliare risorse pubbliche verso imprese effettivamente colpite dall'emergenza.

I requisiti di accesso costituiscono condizioni essenziali e inderogabili, a tutela non solo delle parti contrattuali, ma dell'interesse pubblico sotteso alla misura.

La loro elusione integra violazione di norme imperative.

Laddove, pertanto, un finanziamento sia concesso a soggetto privo dei requisiti normativi e senza adeguata valutazione del merito creditizio, l'operazione travalica lo schema legale consentito e si pone in contrasto con disposizioni imperative.

Ai sensi dell'art. 1418 c.c., tale violazione determina la nullità radicale del contratto, con conseguente inesistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria.

È vero che, in via generale, la violazione di regole di comportamento non comporta nullità. Tuttavia, quando la disciplina positiva subordina la validità del contratto alla sussistenza di determinati presupposti (nel caso di specie: requisiti soggettivi del beneficiario e corretta valutazione creditizia), l'inosservanza non può che condurre all'inefficacia radicale del rapporto.

La funzione pubblicistica della misura e la previsione di una garanzia statale condizionata ai requisiti legittimano l'interpretazione secondo cui il finanziamento erogato *sine titulo* non è opponibile nella procedura concorsuale.

Par d'uopo rammentare altresì che la giurisprudenza ha riconosciuto che l'onere di verificare l'esistenza dei requisiti per la concessione del credito spetta alla banca finanziatrice. Se la banca non ha agito con la dovuta diligenza, ignorando la mancanza dei presupposti, il contratto può essere dichiarato nullo.

Ne deriva che in ragione della nullità del contratto di finanziamento, la banca non può insinuarsi al passivo, in quanto il credito si considera mai sorto.

L'obbligo di effettuare la valutazione del merito creditizio in capo alla banca è connaturato nel principio di sana e prudente gestione di cui all'art. 5 T.U.B.

Sul punto dottrina e giurisprudenza paiono concordi nell'affermare la sussistenza in capo alla banca di un obbligo di valutazione del merito creditizio del cliente, il cui fondamento normativo è da rinvenirsi, per l'appunto, nel combinato disposto degli artt. 1176, 1337 c.c. e 5 T.U.B. Invero, si è affermato che la clausola generale della sana e prudente gestione di cui al già citato art. 5 T.U.B. opera come criterio di specificazione della diligenza che, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., è richiesta alla banca nell'eseguire l'obbligazione. In particolare, i giudici di legittimità (così Cass. sent. n. 18610/2021) hanno espressamente statuito che *“il soggetto finanziatore, sulla base di questa [n.d.r. la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.], è invero tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate”*.

La valutazione del merito creditizio è, *in primis*, interesse del finanziatore, ed è funzionale all'esercizio della stessa attività dell'impresa bancaria, intrinsecamente connotata dal requisito dell'economicità. Ma non solo. È anche interesse generale dell'ordinamento, atteso il *“ruolo di garanzia del corretto funzionamento delle dinamiche di mercato”* (sul punto si veda anche Cass. Civ. sent. n. 1387/2023 e Cass. sent. n. 2284/1999 secondo cui *“a maggior ragione nei rapporti contrattuali, lo status di imprenditore bancario, per l'affidamento che crea nella controparte, impone al primo di comportarsi secondo le regole della trasparenza, della corretta gestione del credito e degli elementari canoni di diligenza, schiettezza e solidarietà”*) che naturalmente le banche si ritrovano a ricoprire.

Infine, è anche interesse dello stesso cliente, il quale, per mezzo di una corretta valutazione del suo merito creditizio, potrà *“fruire di un prodotto “sostenibile”*.

Alcuna deroga all'obbligo di valutazione del merito creditizio è stata introdotta dal Decreto liquidità.

Anche l'art. 5 T.U.B. ben può qualificarsi quindi come norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c., essendo questa *“dettata a tutela dell'interesse pubblico”* (Cass. Civ. sent. n. 1901/1977; cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 7243/2024). Infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sent. n. 1387/2023) ha stabilito che *“l'attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari non costituisce mero ‘affare privato’ tra le stesse parti del contratto di finanziamento”* e che, a tal proposito, *“l'ordinamento ha predisposto una serie di principi, controlli e regole, nell'intento di gestire i rischi specifici del settore, attese le possibili conseguenze negative dell'inadempimento non solo nella sfera della banca contraente, ma ben oltre di questa; potendo, peraltro, queste coinvolgere in primis il soggetto*

finanziato, nonché, in una visuale macroeconomica, un numero indefinito di soggetti che siano entrati in affari col finanziato stesso”.

Deve evidenziarsi, peraltro, come [REDACTED] sia venuta meno non solo agli obblighi sulla stessa gravanti nella fase antecedente all'erogazione (verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla garanzia, della coerenza economico-finanziaria della domanda) bensì anche al successivo dovere di monitoraggio volto alla sorveglianza in merito al corretto impiego delle somme e alla conseguente attivazione di misure correttive.

L'istituto di credito, infatti, in palese violazione dell'art. 9 D.L. 20/2023, che impone un presidio permanente sui finanziamenti assistiti da fondi pubblici, ha omesso di effettuare verifiche circa l'utilizzo delle somme erogate - nonostante risultassero bonifici esteri e operazioni estranee al capitale circolante dichiarato -, di segnalare le irregolarità agli organi di vigilanza e di avviare la procedura di revoca della garanzia.

Infine, quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla [REDACTED] in Liquidazione giudiziale, ritiene questo Tribunale che la stessa sia inammissibile.

Ed invero, par d'uopo rammentare che l'art. 206, comma 4, CCII, prevede l'impugnazione incidentale. Questa possibilità è concessa nei casi di opposizione e impugnazione dei crediti ammessi. La parte contro cui l'impugnazione è proposta può proporre impugnazione incidentale, anche se è per essa decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione principale, ma solo nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo. Ciò significa che non si possono introdurre domande del tutto nuove, ma solo contestare in via incidentale l'ammissione di un credito.

In sintesi, la possibilità di proporre una domanda riconvenzionale “tradizionale” (con una richiesta di condanna) nel giudizio di opposizione allo stato passivo è generalmente esclusa, data la natura speciale e impugnatoria del procedimento. Tuttavia, è ammessa la proposizione di eccezioni riconvenzionali strettamente connesse al rapporto giuridico in contestazione e finalizzate a paralizzare la pretesa avversaria. La riforma del Codice della Crisi ha introdotto la figura dell'impugnazione incidentale, che permette una sorta di “riconvenzionale” ma circoscritta alle contestazioni già emerse nella fase di verifica del passivo e non è questo il caso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Erario stante l'ammissione ex art. 144 d.P.R. 115/2002 della Curatela al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione collegiale, pronunciando nella causa civile n. 1633/2025 R.G., così provvede:

- a) rigetta l'opposizione allo stato passivo proposta da [REDACTED]
- b) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta;
- c) condanna [REDACTED] al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite del presente giudizio, quantificate in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Lecce, così deciso nella CC del 27.01.2026.

Il Presidente estensore
dott. Italo Mirko De Pasquale